COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

75.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Botta Giuseppe, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo *(Approvato dalla XIII Commissione permanente del Senato)* (4956) 43

Botta Giuseppe, *Presidente*, (DC), *Relatore* 3, 4 7, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Angelini Piero Mario, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente* 4, 11, 13, 18, 20, 22

Angeloni Luana (PCI) 6, 13, 14, 15

PAG.

Boselli Anna Milvia (PCI) 23

Ceruti Gianluigi (Verde) 7, 13, 15, 19, 23

Cerutti Giuseppe (PSI) 6, 19, 20

D'Addario Amedeo (PSI) 3, 13, 14, 15

D'Angelo Guido (DC) 20

Filippini Rosa (Verde) 20

Galli Giancarlo (DC) 13

Nucara Francesco, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 6, 22, 23

Rocelli Gianfranco (DC) 13

Sapio Francesco (PCI) 9, 19, 20

Serafini Massimo (PCI) 10, 11, 13

Votazione nominale:

Botta Giuseppe, *Presidente* 24

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 18,10.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19, comma 4, i deputati Tancredi e Travaglini sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Balestracci e Rinaldi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Approvato dalla XIII Commissione permanente del Senato) (4956).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo », già approvato dalla XIII Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 27 giugno 1990.

Ricordo che nella seduta del 26 luglio 1990 è stata aperta la discussione sulle linee generali.

AMEDEO D'ADDARIO. Desidero svolgere solo alcune osservazioni sul testo del disegno di legge pervenutoci dal Senato che per alcuni aspetti è condivisibile. Tale provvedimento trae origine da una prima verifica effettuata in sede governativa sul complesso impianto istituzionale ed operativo della legge sulla difesa del suolo.

Richiamo l'attenzione della Commissione su alcuni punti trattati dall'articolo 5 del provvedimento in esame in cui si fa riferimento ai piani di bacino regionali ed ai piani delle acque di cui alla legge n. 319 del 1976. Tale materia non dovrebbe essere affrontata in questa sede, ma in quella propria, cioè nell'ambito della discussione del provvedimento concernente le risorse idriche. Si tratta cioè di chiarire il significato dell'unico piano per più bacini regionali rientranti in un medesimo versante idrografico.

Un altro elemento di perplessità riguarda l'affidamento da parte del Ministero dei lavori pubblici – sia pure per una somma irrilevante di 1200 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 – di una serie di attività, proprie dei comitati di bacino, di ricerca e di studio per l'attuazione della legge n. 183 (sull'uso del suolo, quindi sullo stato geologico e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico dei bacini) a strutture universitarie ed a consulenti del settore. Ritengo, però, che la materia sia già di competenza dei comitati di bacino.

A ciò si collega la questione dell'aggiornamento e della revisione annuale degli schemi previsionali e programmatici da parte dell'autorità di bacino e delle regioni. Gli interventi da effettuare devono essere definiti esattamente e devono avere la necessaria copertura finanziaria; inoltre devono essere indicate con certezza le procedure ed i tempi, anche per il trasferimento alle stazioni appaltanti, con specifiche prescrizioni tecniche, per la realizzazione degli interventi.

Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, all'articolo 10 viene prevista l'istituzione di una direzione generale tecnica presso il Ministero dell'ambiente. Mi chiedo se tale argomento non debba essere trattato contestualmente agli interventi che riguardano le acque non solo dal punto di vista del controllo delle risorse, ma della qualità delle medesime. Mi riferisco al disegno di legge n. 4501 – sul quale la nostra Commissione ha già espresso il parere alla Commissione affari costituzionali nella seduta del 7 febbraio 1990 – concernente la ristrutturazione del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nell'ambito del quale si prevede l'istituzione di una direzione generale.

Alla luce di tali considerazioni il gruppo socialista preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti in relazione ai rilievi avanzati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Replicando, in sostituzione del relatore Dino Mazza, voglio ricordarle, onorevole D'Addario, che già altri colleghi avevano sottolineato la necessità di apportare talune correzioni di natura tecnica al testo in esame. Ritengo però opportuno ricordare quanto ebbe a dire l'onorevole Ferrarini nel suo intervento del 26 luglio 1990: « Se la Commissione ritiene prevalenti i motivi di urgenza si può soprassedere ad eventuali emendamenti migliorativi: è questo l'orientamento del gruppo socialista. Se però la Commissione decide di porre mano a modificare il testo del Senato, il gruppo socialista formalizzerà sue proposte emendative volte a migliorare tale testo ».

Ricordo, altresì, come non più tardi di ieri si riteneva che da parte della Commissione bilancio potessero essere avanzate osservazioni in merito alla copertura del provvedimento in esame. Pertanto, comunico che in data odierna essa ha espresso parere favorevole a condizione che il testo sia interpretato nel senso che le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, comma 5, siano ricomprese nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, relativo al complesso degli oneri recati dal disegno di legge, pari a 7.488 milioni per il 1990, 8.288 milioni per il 1991 e 7.088 milioni per il 1992. Conseguentemente, le clausole di copertura finanziaria di cui ai citati articoli 11 e 16 devono intendersi assorbite dalla copertura finanziaria disposta all'articolo 17.

Comunico, inoltre, che le Commissioni affari costituzionali e lavoro hanno espresso parere favorevole.

Lo stesso relatore ha evidenziato la necessità di apportare taluni perfezionamenti tecnici al disegno di legge in discussione – che a suo avviso costituisce un ottimo esempio di quanto sia necessaria un'opera di decisa legificazione –, purché questi non inficino l'esigenza espressa anche dalle autorità di bacino, cioè quella di approvare con rapidità questo provvedimento. Per tali ragioni, invito la Commissione a licenziare il testo così come ci è stato trasmesso dal Senato, dal momento che modificarlo in questa sede significherebbe rinviarne di molto la conclusione dell'*iter*. Pur comprendendo lo spirito degli emendamenti preannunciati da più gruppi politici, invito i presentatori a ritirarli, così da consentire l'effettiva attuazione della legge n. 183 e per evitare la perenzione di cospicui stanziamenti. Dico subito, quindi, che esprimerò parere contrario sugli emendamenti in questione qualora i firmatari insistano nel presentarli.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Anche a nome del collega sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, desidero sottolineare all'attenzione di questa Commissione, sempre così attenta ai problemi relativi all'attuazione della legge n. 183, quanto questa sia fondamentale nell'ambito della politica ambientalistica. Ne consegue, pertanto, che la non approvazione del provvedimento al nostro esame oltre a non consentire l'effettivo funzionamento degli organismi previsti nella suddetta norma-

tiva, creerebbe reali difficoltà di finanziamento. Certo, non può considerarsi a sostegno di un'adeguata politica della difesa del suolo il fatto che quasi alla fine del 1990 non si sia riusciti a distribuire le risorse previste per l'anno 1989.

Per quanto riguarda le osservazioni svolte nel corso della discussione generale, ed in particolare il rilievo mosso sull'organizzazione del Ministero dell'ambiente, dichiaro di condividerle. Desidero comunque farle notare, onorevole D'Addario, che con l'articolo 11 non si intende creare una direzione generale, ma solo un dirigente di coordinamento. Altre proposte potrebbero essere accettate – per esempio quella relativa all'ufficio speciale del genio civile del Reno –, ma ritengo che alcune di esse possano essere più opportunamente risolte nel quadro di successivi provvedimenti.

Concludendo, dichiaro di associarmi alle conclusioni del presidente augurandomi che i presentatori degli emendamenti, così sensibili ai problemi della difesa del suolo, accettino di ritirarli.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

« 2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali ».

2. All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. I princìpi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

3. Nella lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, la parola « nei » è sostituita dalle seguenti: « in tutti i ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

1. 1.

Angeloni, Boselli, Serafini Massimo.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per le stesse finalità, il Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 luglio 1986, n. 349 è articolato in due servizi, rispettivamente competenti l'uno per la tutela delle acque, disciplina dei rifiuti, risanamento del suolo e prevenzione dell'inquinamento di natura fisica, l'altro per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio.

A ciascun servizio è preposto un dirigente generale, con conseguente incremento di un posto nella qualifica di dirigente generale di livello C di cui al quadro B della Tabella A allegata alla citata legge n. 349 del 1986.

Il personale appartenente al Servizio sarà ripartito tra i Servizi in base ai compiti ai quali è preposto.

1. 3.

D'Addario, Cerutti.

Al comma 1, sopprimere le parole: per gli interventi straordinari nel Mezzo-

giorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

1. 2.

Ceruti.

In sostituzione del relatore, onorevole Mazza, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, non perché non comprendo le motivazioni di chi li ha presentati, ma per far sì che il provvedimento possa essere approvato nella seduta odierna. Pertanto invito i presentatori a ritirarli.

FRANCESCO NUCARA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Anche il Governo, per le medesime motivazioni, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

LUANA ANGELONI. Ci dispiace non poter accedere alla richiesta di ritiro, pur rendendoci conto di quanto sia importante approvare il disegno di legge; forse però esistevano margini – e questa mattina sono state tentate alcune strade in questa direzione – per introdurre correttivi che, da quanto è emerso dal dibattito che si è svolto e dalla presentazione di emendamenti anche da parte di altri gruppi, sono ritenuti importanti da molti parlamentari. Credo che vi sia la possibilità di licenziare un testo modificato, chiedendo al Senato di approvare definitivamente la legge nell'arco della prossima settimana. Il gruppo comunista ritiene che nel testo in esame vi siano punti non convincenti, pertanto non possiamo accettare l'invito a ritirare i nostri emendamenti.

Chiedo al sottosegretario Nucara quale sia il significato del comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge, poiché a noi sembra una modifica tutt'altro che irrilevante, rendendo prescrittivo per tutti i bacini di rilievo nazionale l'intervento del ministro per progettare, realizzare e gestire le opere, a differenza dell'attuale testo della legge n. 183 che risulta essere meno tassativo.

FRANCESCO NUCARA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il dibattito su tale materia non è nuovo né alla collega Angeloni né a me, poiché è stato affrontato nell'ambito della Commissione per le questioni regionali. In quella sede erano state avanzate proposte che il Governo ha poi accolto e votato in sede di discussione sul disegno di legge al Senato.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, ritengo non vi sia alcuna preoccupazione se non dal punto di vista della sua interpretazione, che può essere chiarita con la presentazione di un ordine del giorno. Infatti tale modifica alla legge n. 183 è di natura puramente formale.

GIUSEPPE CERUTTI. Il gruppo socialista ha presentato emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge in esame. Abbiamo ascoltato le richieste del presidente e del Governo a ritirare gli emendamenti e condividiamo l'esigenza di arrivare ad una rapida approvazione di questa legge, evitando le spiacevoli conseguenze di un ennesimo residuo passivo che in sede di discussione del disegno di legge finanziaria 1991 potrebbe comportare una decurtazione degli stanziamenti per il settore.

Accettiamo a malincuore questa richiesta, poiché ritenevamo utile un tentativo di miglioramento e di puntualizzazione per la legge n. 183 che ormai da oltre un anno attende di essere avviata. Purtroppo dobbiamo ancora registrare carenze sia nell'organizzazione sia nell'attività programmatica. Questa sarebbe stata anche l'occasione per meglio organizzare la struttura del Ministero dell'ambiente direttamente interessato insieme a quello dei lavori pubblici all'applicazione della legge per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. In conclusione, aderendo all'invito del presidente e del Governo, dichiaro di ritirare gli emendamenti da me presentati assieme al collega D'Addario e di trasferirne il contenuto in ordini del giorno volti, rispettivamente: ad impegnare il Governo a trasferire lo stanziamento previsto di 1.200 miliardi l'anno per ciascuno degli anni

1990 e 1991 ai comitati di bacino di interesse nazionale; a fornire utili elementi alla Presidenza della Camera dei deputati per la conclusione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge n. 4501; a diramare con urgenza disposizioni attuative in relazione all'aggiornamento e alla revisione annuale degli schemi previsionali e programmatici da parte delle autorità di bacino e delle regioni.

GIANLUIGI CERUTI. Con il mio emendamento 1.2, strettamente connesso a due successivi emendamenti che mi riservo di presentare, rispettivamente riferiti agli articoli 2 e 3, chiedo che al comma 1 dell'articolo 1 vengano soppresse le parole « per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali ». In sostanza, intendo evitare un ulteriore appesantimento degli organismi previsti dalla legge n. 189, avendo già constatato, in altre circostanze, quanto siano pletorici e quanto rendano macchinosa l'applicazione della suddetta normativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Angeloni ed altri 1. 1, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

L'onorevole Cerutti ha dichiarato di ritirare l'emendamento 1. 3, di cui è cofirmatario insieme con l'onorevole D'Addario.

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 1. 2, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituita dalla seguente:

« *b)* un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; nonché dei Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 2.

2. 1.

Angeloni, Boselli, Serafini Massimo.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole da:* per gli interventi *fino a:* istituzionali.

2. 2.

Ceruti.

Pongo in votazione l'emendamento Angeloni 2. 1, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 2. 2, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

« 3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Mini-

stri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno ».

2. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

« 2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno è altresì assicurata la presenza di un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ».

3. L'Autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57, può avvalersi, tramite il proprio segretario generale, della collaborazione dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, particolarmente per quanto riguarda le attività collegate alle funzioni indicate dal comma 4 dello stesso articolo 9.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno.

3. 2.

Ceruti.

Sopprimere il comma 2.

3. 1.

Angeloni, Boselli, Serafini Massimo.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 3.

Ceruti.

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 3. 2, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Angeloni ed altri 3. 1, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Ceruti 3. 3, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

1. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

« 4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico di cui al comma 3, lettera *a)* ».

(È approvato).

ART. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

« 1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformità morfologica ed economico-produttiva ».

2. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva competenza, gli atti in via sostitutiva ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, emana un decreto che disciplina la materia di cui al comma 2, tenendo conto delle caratteristiche dei lavori e delle categorie delle prestazioni professionali ».

Gli onorevoli Angeloni, Sapio e Boselli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge 18 maggio 1989, n. 183 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, è disciplinata la materia di cui al comma 2, tenendo conto delle caratteristiche dei lavori e delle categorie delle prestazioni professionali ».

6. 1.

FRANCESCO SAPIO. L'emendamento 6. 1 tende a disciplinare diversamente le competenze in ordine alla predisposizione di un decreto ministeriale per la materia collegata alle concessioni di cui alla legge n. 1237 del 1929.

Può essere ritenuto utile l'aver predisposto un tetto per la quantificazione delle spese relative a prestazioni per concessioni, ma la necessità di provvedere ad una disciplina complessiva per riordinare la materia, infruttuosamente tentata con l'approvazione della legge n. 80 del 1987, deve costituire l'occasione di una riflessione complessiva anche rispetto al recepimento, da parte della Commissione e del Parlamento, della direttiva CEE n. 440, la quale dovrebbe, appunto, sistematizzare una così organica e complessa materia.

Con l'emendamento in questione prevediamo che la nuova disciplina sia definita non da un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, ma da un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato.

Tuttavia, dopo aver chiarito le motivazioni dell'emendamento 6.1, acconsento a ritirarlo riservandomi di presentare sulla materia un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. L'articolo 27 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. – *(Soppressione dell'ufficio speciale per il Reno).* — 1. L'ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna è soppresso ed il relativo personale è trasferito al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, cui sono altresì attribuite le competenze che residuano allo Stato.

2. Sino al conseguimento dell'intesa di cui all'articolo 15, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le funzioni demandate al soppresso ufficio sono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna.

3. Il personale in servizio presso l'ufficio del genio civile per il Reno, addetto a funzioni trasferite alla regione Emilia-Romagna, può chiedere, entro trenta giorni dal conseguimento dell'intesa di cui al comma 2, il trasferimento nei ruoli regionali, nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita. La regione può procedere all'accoglimento delle relative domande nei limiti della propria dotazione organica ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

1. L'articolo 27 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. – *(Soppressione dell'ufficio speciale per il Reno).* — 1. L'ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna è soppresso.

2. Il personale è messo a disposizione della regione Emilia-Romagna escluso il contingente di personale addetto alle funzioni che residuano allo Stato. Detto contingente è trasferito al Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna.

3. Entro un anno dall'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 15 la regione Emilia-Romagna provvede con propria legge all'inquadramento del personale posto a disposizione nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita, secondo i principi di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Detto personale ha comunque facoltà di optare per il trasferimento al Provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna. Agli oneri per detto personale provvede in ogni caso la regione Emilia-Romagna.

4. Fino alla data di cui al comma terzo, la regione Emilia-Romagna può avvalersi con propri atti amministrativi del suddetto personale.

5. Sono altresì trasferiti alla regione Emilia-Romagna i beni e le attrezzature relative alle funzioni trasferite e delegate ».

7. 1.

Serafini Massimo, Boselli, Angeloni.

Al terzo capoverso sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* centoventi giorni.

7. 2.

Serafini Massimo, Angeloni, Boselli.

MASSIMO SERAFINI. Chiedo al Governo se, avendo espresso parere favorevole ad un analogo emendamento presentato al Senato, non ritenga opportuno che il trasferimento delle funzioni a seguito della soppressione dell'ufficio speciale per il Reno avvenga consentendo alle regioni di utilizzare il personale e le competenze per gli ulteriori interventi sul fiume. Trasferire alla regione una funzione senza

consentirle di avvalersi dell'esperienza già compiuta mi sembra una scelta irrazionale. Pertanto chiedo al Governo di pronunciarsi favorevolmente all'emendamento 7.1.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Il Governo, per le ragioni già espresse, non può che pronunciarsi in senso contrario su tutti gli emendamenti, ma concorda sulla sostanza dell'emendamento Serafini ed altri 7.1. L'emendamento presentato al Senato non è stato accolto poiché poneva problemi di copertura finanziaria e la Commissione bilancio aveva per tale ragione espresso parere contrario. Comunque, anche a nome del Governo, mi assumo l'impegno di accogliere il contenuto dell'emendamento eventualmente introducendo la norma nel provvedimento concernente le risorse idriche. Invito pertanto i presentatori a trasformarlo in un ordine del giorno che mi impegno fin d'ora ad accogliere.

MASSIMO SERAFINI. Accettiamo l'osservazione del sottosegretario Angelini soprattutto per l'impegno assunto dal Governo di inserire la materia in altro provvedimento.

Ritiriamo pertanto l'emendamento 7.1 ed anche il 7.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

1. Lo speciale comitato di bacino previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ferma restando la composizione paritetica già fissata dalla stessa disposizione, è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4, comma 2, della medesima legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al bacino sperimentale di cui all'articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183, si applicano, per tutta la durata della sperimentazione, le disposizioni in materia di funzioni, di organi e di interventi relative ai bacini di cui all'articolo 12 della medesima legge. Il comitato istituzionale è integrato secondo la normativa regionale in materia. Resta ferma la competenza della regione per quanto riguarda l'approvazione del piano di bacino.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

1. Le disponibilità in conto residui di lire 802 miliardi; iscritte al capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990, per le finalità di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono ripartite entro il 31 luglio 1990, in deroga alle procedure previste dal medesimo articolo 31, fra i bacini nazionali, interregionali e regionali dal Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 della medesima legge n. 183 del 1989, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato per gli studi relativi ai piani di bacino e per gli interventi più urgenti, con priorità per quelli di manutenzione e di completamento, finalizzati alla razio-

nalizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee, nonché a fronteggiare situazioni di dissesto idrogeologico, della rete idrografico-superficiale, di subsidenza ed erosione delle coste, di inquinamento delle acque e del suolo.

3. Il termine per la presentazione degli schemi previsionali e programmatici previsti dall'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, riferiti al quadriennio 1989-1992, è fissato al 31 ottobre 1990. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione del bacino dal programma di ripartizione dei fondi, da adottarsi ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate, le Autorità di bacino e le regioni, singolarmente o d'intesa fra di loro, rispettivamente nei bacini di rilievo regionale e interregionale, possono procedere a revisioni ed aggiornamenti annuali degli schemi previsionali e programmatici.

5. Agli interventi urgenti di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, si applicano, limitatamente agli stanziamenti per l'esercizio 1990, le procedure di cui al comma 5 del citato articolo 2-*bis*.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti parametri oggettivi riferiti a:

a) estensione del bacino idrografico;

b) lunghezza dei tratti arginati classificati di seconda categoria ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

c) lunghezza dei tratti arginati classificati di terza categoria e dell'area principale non classificata, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

d) lunghezza dei tratti di costa in erosione e dei tratti difesi che sono sottesi ai singoli bacini;

e) numero degli abitati classificabili come da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;

f) carico inquinante nel bacino, espresso in abitati equivalenti;

g) superficie delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni.

9. 2.

Angeloni, Boselli, Serafini Massimo.

Al comma 3 sostituire le parole: quadriennio 1989-92 *con le seguenti:* biennio 1991-1992.

9. 1.

Serafini Massimo, Angeloni, Boselli.

Al comma 4 sostituire le parole da: possono procedere a revisioni *fino a:* previsionali e programmatici *con le seguenti:* identificano, in sede di revisione e aggiornamento annuale degli schemi previsionali e programmatici, gli interventi da finanziare, le procedure ed i tempi per il trasferimento dei fondi alle stazioni appaltanti, le prescrizioni tecniche per la realizzazione degli interventi.

9. 5.

D'Addario, Ferrarini, Cerutti.

Sopprimere il comma 5.

9. 3.

Angeloni, Boselli, Serafini Massimo.

Sopprimere il comma 5.

9. 4.

Ceruti.

In qualità di relatore, ribadisco il parere contrario su tutti gli emendamenti.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

LUANA ANGELONI. Signor presidente, ritiriamo l'emendamento 9.1. Per quanto riguarda il nostro emendamento 9.2, riteniamo opportuno determinare criteri oggettivi per la ripartizione dei fondi di cui al comma 1, onde evitare che vi siano finanziamenti a pioggia, considerato che gli schemi previsionali e programmatici non sono stati ancora predisposti dagli organi competenti.

GIANLUIGI CERUTI. Signor presidente, ho presentato l'emendamento 9.4 interamente soppressivo del comma 5 dell'articolo 9, identico all'emendamento Angeloni ed altri 9.3, poiché ritengo che non sia opportuno prevedere la proroga del potere di ordinanza. Pertanto sollecito l'approvazione dell'emendamento.

GIANCARLO GALLI. Comprendiamo che la logica del comma 5 sia quella di consentire una rapida utilizzazione delle risorse già da tempo impegnate, poiché rischiano di andare in perenzione. Si rende però necessario, almeno con un ordine del giorno, impegnare il Governo ad utilizzare questi fondi e ad esercitare il potere di ordinanza secondo alcuni criteri che siano coerenti con una visione complessiva della materia anche con riferimento al piano di salvaguardia triennale ed in un contesto di maggiore certezza.

GIANFRANCO ROCELLI. Dichiaro che voterò a favore dell'articolo nel testo licenziato dal Senato per le ragioni che ha espresso il presidente, anche in qualità di relatore, ed il Governo.

Comunque, la questione sollevata dall'onorevole Angeloni deve essere affrontata anche dal punto di vista del sindacato ispettivo che compete alla nostra Commissione sugli atti dei Governo; lo scorso anno sono successi fatti che sono diventati oggetto di interrogazioni le quali fino a questo momento non hanno ricevuto risposta. Pertanto, se non vi fosse l'urgenza richiamata, il gruppo democratico cristiano voterebbe a favore dell'emendamento Angeloni ed altri 9.3.

MASSIMO SERAFINI. Non posso non esprimere il mio sgomento di fronte al comma 5 dell'articolo 9, perché lo scorso anno, quando fu istituito il potere di ordinanza, si affermò che vi erano i ritardi della legge n. 183; quest'anno vengono addotte altre esigenze. Si è affermato che la legge sulla difesa del suolo ha conseguito effetti e che con le modifiche che verranno apportate con il disegno di legge in esame entrerà pienamente in vigore. Il ministro della marina mercantile va girando per le spiagge della riviera adriatica, dichiarando che non vi sono problemi, che tutto va benissimo. È vero, infatti, che quest'anno nel Mare Adriatico non vi è mucillagine, ma di ciò dobbiamo ringraziare le libecciate e non gli interventi che avrebbero dovuto essere predisposti. Se riteniamo che la legge fondamentale che deve governare i problemi delle acque debba procedere con i poteri d'ordinanza continueremo a sovrapporre alle autorità di bacino una miriade di poteri di emergenza che finiscono per snaturare l'intervento svuotandolo di efficacia.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Il Governo non ha obiezioni ad impegnarsi, attraverso l'accettazione di un ordine del giorno, nel senso indicato dall'onorevole Galli. Ricordo alla Commissione che il problema fu discusso a lungo presso la Commissione ambiente del Senato, che su questo punto espresse parere favorevole all'unanimità, tenendo conto delle sollecitazioni e delle proposte avanzate dalle regioni.

AMEDEO D'ADDARIO. Dichiaro di aderire, in linea di principio, alle obiezioni mosse alla disposizione che conferma il potere di ordinanza, sia pur limitato nel tempo, al ministro dell'ambiente. A me

sembra di ricordare che nel provvedimento sull'Adriatico, licenziato da questa Commissione, siano state istituite le figure del segretario generale e del commissario. Pertanto, in tema di autorità investite dei poteri di intervento esistono, a norma di legge, due figure in grado di assumere provvedimenti urgenti.

Non comprendo le ragioni (esprimo la stessa, analoga perplessità dei colleghi che mi hanno preceduto) per le quali attraverso queste disposizioni vengono riconfermati al ministro poteri di ordinanza che non hanno senso mirato, neppure alla luce di quanto si è verificato quest'estate. Tuttavia, dichiaro che voterò a favore del mantenimento del testo in esame consapevole, anch'io, di quanto sia importante non ritardarne l'*iter*.

LUANA ANGELONI. Signor presidente, è ben strano che tutti i gruppi politici si esprimano a favore di un emendamento dichiarando, al contempo, che non voteranno a favore del medesimo. Considerato che abbiamo sventato la crisi di Governo su questioni di ben altro rilievo, invito i colleghi ad essere coerenti con le loro dichiarazioni e preannuncio il mio voto favorevole sugli emendamenti 9.3 e 9.4.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Angeloni ed altri 9.2.

LUANA ANGELONI. Dichiaro di ritirarlo.

AMEDEO D'ADDARIO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 9.5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Angeloni ed altri 9.3 e Ceruti 9.4, contrari relatore e Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 10 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

1. In sede di prima applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e del servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente possono utilizzare, fino ad un massimo, ciascuno, di trenta unità, personale di professionalità adeguata alle diverse attività da svolgere, appartenente ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, delle regioni o, ove necessario, di enti pubblici anche economici.

2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in posizione di fuori ruolo, o di comando, per un periodo non superiore a due anni e rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo. Ad esso è corrisposta una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sulla base dei differenziati livelli di qualificazione professionale richiesti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.728 milioni per il periodo 1990-1993.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

1. Per le finalità della presente legge, la tabella A, allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, è modificata, per quanto riguarda il quadro B – Dirigenti tecnici,

con l'aggiunta di un dirigente generale di livello C, con funzioni di consigliere ministeriale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 110 milioni annui per il 1990 e per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente ».

Gli onorevoli D'Addario e Cerutti hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 2 sostituire le parole: valutato in lire 110 milioni annui *con le seguenti:* valutato in lire 190 milioni annui.

11. 1.

AMEDEO D'ADDARIO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 11.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Ministro dei lavori pubblici, nella fase di prima applicazione della medesima legge e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze di ricerca, di elaborazione e di studio connesse con l'attuazione della citata legge n. 183 del 1989, ivi incluse quelle relative alla predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, può avvalersi, mediante apposite convenzioni, delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di ricerca, di organizzazioni tecnico-professionali operanti nel settore, nonché conferire incarichi di consulenza ad esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 12.

12. 1.

Angeloni, Roselli, Serafini Massimo.

Sopprimere l'articolo 12.

12. 2.

Ceruti.

GIANLUIGI CERUTI. Signor presidente, onorevoli colleghi, mi chiedo se sia giusto approvare un articolo che prevede lo stanziamento di 1.200 milioni per gli anni 1990 e 1991 a favore del Ministero dei lavori pubblici per ricerche e studi che dovrebbero essere eseguiti dai servizi tecnici dello Stato preposti a tale finalità. Personalmente, ritengo che sarebbe opportuno sopprimere l'articolo 12, anche per essere maggiormente coerenti con quanto stabilito dalla legge n. 183. Chiedo, quindi, che la Commissione si pronunci a favore del mio emendamento 12.2.

LUANA ANGELONI. Chiedo che la Commissione si pronunci a favore dell'emendamento 12.1, anche alla luce delle posizioni espresse nel corso del dibattito dai colleghi degli altri gruppi politici. È stato detto che non ha motivo d'essere una spesa scarsamente rilevante – e personalmente ritengo che non sia di scarsa con-

sistenza, trattandosi di 2.400 miliardi in due anni – a favore di ricerche e di elaborazioni di studio che potranno essere decise a discrezione del ministro Prandini su materie che dovrebbero, invece, essere gestite dai servizi tecnici nazionali, a proposito dei quali, come è stato rilevato, nulla è stato fatto per consentirne il decollo. Anche su questo emendamento, pertanto, invito i colleghi ad essere coerenti con quanto affermato nel corso dei loro interventi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 12, di cui è stata chiesta la soppressione.

(È approvato).

Si intendono conseguentemente respinti gli identici emendamenti Angeloni ed altri 12.1 e Ceruti 12.2.

Poiché ai successivi articoli 13, 14 e 15 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

1. Il segretario generale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *c)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, presta la propria attività a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica Amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per i professori universitari è disposto il collocamento in aspettativa con assegni, mantenendo il diritto di opzione previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso, da commisurare al livello di responsabilità ricoperto e alle caratteristiche peculiari di ciascuna Autorità di bacino di rilievo nazionale.

3. Il trattamento economico complessivo del segretario generale è stabilito con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, tenuto conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna Autorità di bacino.

4. Il segretario generale può affidare, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.

5. La legge regionale può uniformare la disciplina delle Autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.200 milioni a decorrere dal 1990.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche al segretario generale dell'Autorità per l'Adriatico di cui all'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 57.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni a decorrere dal 1990.

(È approvato).

ART. 14.

1. Ai componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e a quelli dei comitati tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, competono gettoni di presenza per la partecipazione alle giornate di seduta nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai predetti componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e dei comitati tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché ai rappresentanti delle Amministrazioni statali presso i comitati tecnici di bacino costituiti dalle regioni ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 183 del 1989,

competono altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, secondo le disposizioni previste per i dipendenti della pubblica Amministrazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di lire 900 milioni a decorrere dal 1990.

3. La legge regionale può uniformare la disciplina delle Autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'Autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57.

(È approvato).

ART. 15.

1. Allo scopo di assicurare le più idonee dotazioni logistiche e strumentali per lo sviluppo della propria attività, gli organi statali centrali e decentrati della difesa del suolo possono procedere ad acquisire i mezzi, le attrezzature ed i materiali conoscitivi ritenuti necessari, nonché all'eventuale locazione di locali e a provvedere alle relative opere di sistemazione logistica e funzionale.

2. Ciascuna Autorità di bacino di rilievo nazionale adotta, con delibera del comitato istituzionale su proposta del segretario generale, un regolamento di amministrazione e contabilità, sulla base di princìpi di autonomia gestionale.

3. Il regolamento adottato è trasmesso dal segretario generale, entro cinque giorni, ai Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e del tesoro.

4. Il regolamento acquista efficacia con l'approvazione mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro; o, comunque, con il decorso di sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 3, in assenza di motivati rilievi dei Ministri stessi. In presenza, invece, di motivati rilievi, si applica la procedura di cui all'articolo 29, sesto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua complessiva di lire 2.000 milioni a decorrere dal 1990.

6. Il segretario generale rende al Ministro dei lavori pubblici il conto delle somme accreditate entro il mese di marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità per l'accreditamento dei fondi e la loro rendicontazione.

7. La legge regionale può uniformare la disciplina delle Autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al segretario generale dell'Autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 maggio 1990, n. 57.

(È approvato).

Gli onorevoli Angeloni, Boselli e Serafini Massimo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome, è definito l'ammontare degli oneri aggiuntivi annui, di natura corrente e permanenti, determinati dai trasferimenti e attribuzioni di competenze alle regioni e province autonome previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 e dalla istituzione delle autorità di bacino regionale e interregionale di cui agli articoli 15 e 16 della medesima legge.

2. Nella definizione degli oneri di cui al comma 1 deve essere tenuto conto delle caratteristiche e del numero dei ba-

cini che insistono sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, delle intese che sono realizzate e possono essere realizzate per la gestione comune dei bacini interregionali, nonché della esigenza di assicurare dotazioni organiche e strutture permanenti in grado di garantire l'efficace funzionamento dei nuovi organismi.

3. Per le regioni a statuto ordinario le somme definite dal decreto di cui al comma 1 sono attribuite in aumento del fondo comune regionale per le rispettive quote e consolidate nello stesso a partire dall'esercizio 1991.

4. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome le somme definite dal decreto di cui al comma 1 sono attribuite limitatamente alla parte di finanziamenti relativi a funzioni non considerate nella determinazione vigente delle quote di compartecipazione dai tributi erariali, a partire dall'esercizio 1991.

5. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con la corrispettiva riduzione degli stanziamenti previsti dall'articolo 25, commi 1 e 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

15. 01.

In qualità di relatore, esprimo parere contrario.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Angeloni ed altri 15.01, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 16.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è fissata la dotazione organica del personale di ciascuna Autorità di bacino di rilievo nazionale. Con la stessa procedura è approvata ogni successiva variazione.

2. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 e comunque solo a partire dal 1° gennaio 1991, ciascun comitato istituzionale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale fissa, su proposta del segretario generale, la propria pianta organica del personale con annesso regolamento entro il limite di quaranta unità, elevato a sessanta per l'Autorità di bacino del Po.

3. In sede di prima applicazione del presente articolo le amministrazioni rappresentate nell'Autorità di bacino, ivi incluso il Ministero dei lavori pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici, università e servizi tecnici nazionali, sono tenuti ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma 2. Alle unità di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, viene corrisposta una indennità commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere nella misura da determinare con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2.

4. Il trattamento economico del personale di cui al comma 3 resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dal 1° gennaio 1991, si provvede per gli anni 1991 e

1992 mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

(È approvato).

Gli onorevoli Boselli, Angeloni e Sapio hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

1. È soppresso il comma 6 dell'articolo 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

16. 01.

FRANCESCO SAPIO. Desidero sottolineare una questione che per il gruppo comunista riveste una particolare importanza. L'articolo 22 della legge n. 183, comma 6, introduce una norma in base alla quale il programma triennale produce gli effetti dell'accertamento di conformità e delle intese di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Si tratta di una norma che in questa Commissione viene ritenuta dannosa e conseguentemente espunta da tutti i provvedimenti che la contengono, poiché consente deroghe ai sistema vincolistici, nonché alle direttive CEE. Non è possibile che in questa Commissione da un lato si cerchi di evitare il ricorso all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, quando, per esempio si tratta di costruire le caserme dei carabinieri, e dall'altro lo si utilizzi a proposito di provvedimenti concernenti la salvaguardia e la tutela ambientale. È inconcepibile che ci si preoccupi di rispettare i vincoli paesaggistici ed urbanistici per una caserma e poi con leggerezza si creino le condizioni per determinare deroghe a proposito degli interventi sui bacini.

Nella legge per la difesa del suolo si può procedere all'eliminazione dei vincoli con la semplice approvazione del programma degli interventi. È proprio per tale motivo che abbiamo sollevato la questione anche con la presentazione di questo articolo aggiuntivo; pertanto invitiamo la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Ritengo corretta l'osservazione dell'onorevole Sapio sull'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977; tuttavia vorrei pregarlo di ritirare l'articolo aggiuntivo 16.01 per non dare un senso diverso all'impegno che ciascuno di noi prenderà a proposito di altri provvedimenti nel quadro della funzionalità della legge n. 183. Pertanto, per le motivazioni più volte richiamate, devo esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo pur invitando il Governo ad impegnarsi, nel corso dell'esame di altri provvedimenti, ad affrontare la questione sollevata.

GIANLUIGI CERUTI. Dichiaro la mia adesione all'articolo aggiuntivo 16.01, poiché effettivamente l'articolo 81 citato merita una maggiore riflessione. Ritengo che il Parlamento debba modificare una normativa che ha recato tanti danni al nostro sistema di difesa ambientale.

GIUSEPPE CERUTTI. Signor presidente, voterò contro l'articolo aggiuntivo illustrato dall'onorevole Sapio non perché mi sia impegnato a non modificare questo disegno di legge per consentire la sua rapida approvazione, ma per convinzione. Infatti, abbiamo approvato la legge n. 183 come uno strumento di programmazione del territorio e non ritengo che l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 sia così deleteria; se il piano di bacino è corretto, l'applicazione della legge n. 183 non rappresenta una sovrapposizione alla programmazione locale del territorio.

FRANCESCO SAPIO. Con la semplice approvazione del programma si determina il superamento delle intese con le regioni e con i comuni...

GIUSEPPE CERUTTI. Certo, perché la programmazione in base alla legge n. 183 è superiore a qualsiasi altra di tipo locale; inoltre si presume che il piano di bacino tenga conto di un attento esame del territorio. Per tale motivo voterò con convinzione contro l'articolo aggiuntivo presentato.

ROSA FILIPPINI. Se vi è un motivo che giustifichi il rinvio del provvedimento al Senato esso va ravvisato in questo articolo aggiuntivo la cui approvazione ritengo importante. La programmazione del territorio non preoccupa tanto in relazione all'applicazione dell'articolo 81 del decreto del presidente della Repubblica n. 616 del 1977, quanto perché, da un esame anche superficiale sui modi di salvaguardia del territorio e sulla cultura dei provveditorati alle opere pubbliche in rapporto alla programmazione in termini di tutela ambientale, si può verificare quante opere devastanti per l'ambiente siano spacciate per difesa del territorio. È quindi fondamentale marginalizzare gli strumenti straordinari nelle nuove normative che prevedono forme di programmazione.

GUIDO D'ANGELO. Invito l'onorevole Sapio a ritirare l'articolo aggiuntivo 16. 01, poiché in altra sede potremo affrontare la disciplina dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Infatti, nel caso in esame, non viene prevista alcuna estensione della possibilità di deroga, già disciplinata a livello legislativo, ma semplicemente si opera una sostituzione di una procedura con un'altra. È lo stesso principio che regola la Conferenza dei servizi; se si intende rimettere in discussione la norma generale contenuta nel citato articolo 81, ciò deve essere fatto nelle sedi opportune. In questo caso, non vi è alcun ampliamento della deroga, ma solo l'ipotesi di una diversa procedura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Boselli ed altri 16.01.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo 17:

ART. 17.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1990-1992, valutato in lire 7.488 milioni per l'anno 1990, lire 8.288 milioni per l'anno 1991 e lire 7.088 milioni per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 6.308 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed a lire 5.108 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183; quanto a lire 350 milioni annui per il 1990 e per gli anni successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 57; quanto a lire 830 milioni per l'anno 1990 ed a lire 1.630 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Considerato il tenore della condizione interpretativa contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio, dichiaro, anche nelle mie funzioni di relatore, di condividere pienamente tale interpretazione, relativa alle disposizioni degli articoli 11, 16 e 17.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Il Governo considera indiscutibile l'interpretazione di cui

al parere della Commissione bilancio; pertanto, le clausole di copertura finanziaria di cui agli articoli 11 e 16 devono intendersi assorbite dalla copertura finanziaria disposta dall'articolo 17.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli D'Addario e Cerutti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« L'VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici,

esaminato il contenuto dell'articolo 12 del disegno dilegge 4956, ritenuto che la materia ivi disciplinata è di competenza dei comitati di bacino ed attiene ai contenuti dei piani idrogeologici di bacino

impegna il Governo

a trasferire lo stanziamento previsto di 1.200 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 ai comitati di bacino di interesse nazionale ».

0/4956/1/VIII.

A proposito di questo ordine del giorno inviterei i presentatori a riformularlo diversamente nel senso che per l'utilizzo dello stanziamento previsto di 1.200 milioni l'anno debba essere impegnato sì il Governo, ma in modo più specifico il ministro dei lavori pubblici.

Gli onorevoli D'Addario, Cerutti e Ferrarini hanno presentato i seguenti ordini del giorno:

« L'VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici,

anche ai fini della effettiva attuazione delle disposizioni del disegno di legge n. 4956 integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183,

ritenuta urgente l'approvazione del disegno di legge concernente la riorganizzazione del servizio prevenzione degli inquinamenti risanamento ambientale del Ministero dell'Ambiente (4501), in merito al quale ha espresso parere nella seduta del 21 febbraio 1990,

impegna il Governo

a fornire ogni ulteriore, utile elemento alla Presidenza della Camera dei deputati per la conclusione dell'*iter* parlamentare del disegno di legge richiamato ».

0/4956/2/VIII.

« La VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, in relazione alle disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo,

impegna il Governo

a diramare con urgenza disposizioni attuative in relazione all'aggiornamento e alla revisione annuale degli schemi previsionali e programmatici da parte delle autorità di bacino e delle regioni, precisando che tali strumenti debbano identificare gli interessi da finanziare, prevedere le procedure ed i tempi per il trasferimento dei fondi alle stazioni appaltanti, specificare le prescrizioni tecniche per la realizzazione degli interventi stessi ».

0/4956/3/VIII.

Gli onorevoli Galli, Rocelli e Ferrarini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici,

esaminato l'articolo 9 del disegno di legge onde consentire la più rapida attuazione della legge n. 183,

impegna il Governo

ad effettuare il riparto delle risorse finanziarie sulla base dei seguenti parametri oggettivi riferiti a:

a) estensione del bacino idrografico;

b) lunghezza dei tratti arginati classificati di seconda categoria ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

c) lunghezza dei tratti arginati classificati di terza categoria e dell'asta principale non classificata, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

d) lunghezza dei tratti di costa in erosione e dei tratti difesi che sono sottesi ai singoli bacini;

e) numero degli abitati classificabili come da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445;

f) carico inquinante nel bacino, espresso in abitati equivalenti;

g) superficie delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni ».

0/4956/4/VIII.

Gli onorevoli Sapio, Boselli e Angeloni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici

esaminato il contenuto dell'articolo 6 del disegno di legge n. 4956, ritenuto che la materia di cui al comma 2 dell'articolo 23 della legge 18 maggio 1989, n. 183, debba essere disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica,

impegna il Governo

a ridisciplinare la materia in sede di recepimento della direttiva comunitaria n. 440 ».

0/4956/5/VIII.

L'onorevole Serafini Massimo ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici

esaminato l'articolo 7 del disegno di legge n. 4956

impegna il Governo

a rivedere la normativa sull'inquadramento del personale dell'ufficio speciale del genio civile del Reno al fine di consentire il trasferimento di detto personale nei ruoli della regione Emilia-Romagna ».

0/4956/6/VIII.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente.* Il Governo accoglie gli ordini del giorno 0/4956/2/VIII 0/4956/3/VIII 0/4956/4/VIII e 0/4956/6/VIII.

FRANCESCO NUCARA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno 0/4956/5/VIII; invita i presentatori a riformulare l'ordine del giorno 0/4956/1/VIII, nel senso prima indicato dal presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Cerutti ha riformulato l'ordine del giorno 0/4956/1/VIII nel modo seguente:

« La VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici,

esaminato il contenuto dell'articolo 12 del disegno di legge n. 4956, ritenuto che la materia ivi disciplinata è di competenza dei comitati di bacino ed attiene ai contenuti dei piani idrografici di bacino

impegna il Governo
e per esso il Ministro dei lavori pubblici

ad utilizzare lo stanziamento previsto di 1.200 milioni per ciascuno degli anni

1990 e 1991 sentiti i Comitati di bacino e le regioni ».

0/4956/1/VIII.

FRANCESCO NUCARA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori, udite le dichiarazioni del Governo, non insistono per la votazione dei loro ordini del giorno, passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

ANNA MILVIA BOSELLI. Il gruppo comunista ritiene senz'altro importante che si approvi questa legge prima della chiusura del Parlamento per la pausa estiva. Però intendiamo ribadire che esistevano i margini per introdurre correttivi ad un testo che sicuramente consentirà l'avvio della legge n. 183, ma che ha introdotto modifiche non necessarie ai fini del funzionamento della legge sulla difesa del suolo. Comunque, riteniamo di fondamentale importanza procedere all'applicazione della legge n. 183 – strumento determinante per il governo delle acque e del territorio – che da più di un anno è colpevolmente disattesa da parte del Governo e degli organi centrali dello Stato.

A tale proposito chiedo che alla ripresa dei lavori dopo la chiusura estiva la Commissione svolga audizioni sullo stato di attuazione della legge ascoltando non solo i ministri competenti (dei lavori pubblici e dell'ambiente), ma anche i segretari delle autorità di bacino di rilievo nazionale ed i responsabili dei servizi tecnici dello Stato, i quali non hanno ancora ottenuto la necessaria riorganizzazione ed il potenziamento che la legge sulla difesa del suolo prevedeva.

Ricordo che i due punti fondamentali della legge – le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione dei bacini e la riorganizzazione dei servizi tecnici – necessitano di una verifica per valutarne l'attuazione.

Il Senato, pur migliorando il testo rispetto al disegno di legge originario presentato dal Governo, ha introdotto elementi che non colmano certo le lacune della legge n. 183 e appaiono inutili, come, per esempio, l'inserimento di una serie di ministri nel comitato, tra i quali il titolare del dicastero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a quello per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Altri aspetti risultano essere del tutto negativi, per esempio la distribuzione a pioggia degli stanziamenti senza l'individuazione di criteri e parametri di riferimento, per i quali il nostro gruppo ha presentato svariati emendamenti. Nonostante le critiche che muoviamo al provvedimento in esame, il gruppo comunista si asterrà, poiché almeno, a seguito dell'approvazione di questa legge, non sussisteranno più alibi per il mancato funzionamento della legge sulla difesa del suolo. Inoltre continueremo ad esercitare il nostro controllo sull'applicazione della legge chiedendo anche continue verifiche; esprimiamo l'auspicio che i colleghi della Commissione collaborino con il nostro gruppo in questa attività.

GIANLUIGI CERUTI. Il gruppo verde si asterrà in sede di votazione del provvedimento così come è avvenuto per la votazione della legge n. 183. Riteniamo che il Governo nel presentare questo disegno di legge ed il Parlamento nel discuterlo e, tra breve, nell'approvarlo abbiano perso l'occasione di modificare e migliorare la legge n. 183.

Come abbiamo già avuto modo di affermare più volte vi sono alcuni aspetti negativi della legge sulla difesa del suolo che potevano essere modificati; per esempio, gli *iter* procedurali sono troppo lunghi e macchinosi e la composizione degli organismi sia regionali sia tecnici risulta tale da renderli estremamente pletorici, quindi non in grado di consentire quella snellezza operativa che è invece essen-

ziale in questo settore. Il gruppo verde ha ragione di ritenere che il Parlamento dovrà tornare a pronunciarsi sulla legge n. 183 con un terzo provvedimento che ne corregga ulteriormente i difetti di attuazione, in quanto con il testo che ci accingiamo a licenziare non siamo riusciti ad ovviare agli inconvenienti che già si profilavano nella fase attuativa di tale normativa e che furono tempestivamente pronunciati.

Ci asterremo in sede di votazione perché riconosciamo che sono stati introdotti aggiustamenti tecnico-giuridici estremamente opportuni, come quello relativo al potere sostitutivo in caso di mancata intesa che, come ha già sottolineato l'onorevole Angeloni nel corso della discussione generale, tornerà a riproporsi a proposito del provvedimento sulle aree protette, per il quale si dovrà provvedere, in caso di mancata intesa, al potere sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri.

Su altri punti di questo testo ritenuti non soddisfacenti abbiamo richiamato l'attenzione della Commissione tramite i nostri emendamenti: per esempio, non comprendiamo per quale ragione debba essere prevista la partecipazione dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, dal momento che il ruolo delle regioni appare sufficientemente considerato dalla legge n. 183. Ci lascia insoddisfatti anche l'articolo 12, laddove si prevede lo stanziamento di 2 miliardi 400 milioni nell'arco di due anni per studi che già allo stato attuale, sia pur con una certa inadeguatezza funzionale, possono essere effettuati dai servizi tecnico-scientifici dello Stato. Su quest'ultimo punto, dunque, la nostra opinione diverge da quella del sottosegretario Angelini. Infine, ritenevamo opportuno insistere sul potere di ordinanza attribuito al Ministero dell'ambiente per l'anno 1990.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo » *(Approvato dalla XIII Commissione permanente del Senato)* (4956):

Presenti	29
Votanti	19
Astenuti	10
Maggioranza	10
Hanno votato *sì*	19
Hanno votato *no*	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Balestracci, Bortolani, Botta, Cerutti, Ciliberti, D'Addario, D'Alia, D'Angelo, Ferrarini, Galli, Lusetti, Manfredi, Martuscelli, Mensurati, Milani, Piermartini, Rinaldi, Rocelli e Zamberletti.

Si sono astenuti:

Angeloni, Boselli, Bulleri, Cicerone, Filippini Rosa, Lavorato, Lorenzetti Pasquale, Sapio, Serafini Massimo e Testa Enrico.

La seduta termina alle 20,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 24 settembre 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO